

ATTO N. 592

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


dei Consiglieri Carissimi, Peppucci, Pastorelli, Rondini, Nicchi e Fioroni

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI)”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali

il 04/12/2020

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 04/12/2020



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)”

Art. 1

(Modificazione all'articolo 219 bis)

1. Il comma 10 dell'articolo 219 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

“10. Il richiedente, sia ai fini dell'affidamento che dell'adozione, deve possedere la maggiore età, garantire il buon trattamento dell'animale ed inoltre deve sottoscrivere apposita richiesta di affidamento o adozione contenente, tra l'altro, l'impegno ad acconsentire al controllo, da parte del servizio veterinario, sull'animale affidato. Il richiedente inoltre, sia nel caso di privati che di associazioni di volontariato, deve essere l'affidatario effettivo dell'animale. Sono ammesse deleghe, per il tramite delle associazioni di volontariato e per periodi non eccedenti le quattro settimane, nel caso in cui sia necessario prevedere un periodo di stallo dell'animale al fine di aiutarlo, per il tramite di personale esperto, ad adattarsi alla futura vita in famiglia. Le deleghe non sono comunque consentite se non viene garantita da parte del richiedente la tracciabilità dell'animale affidato.”

Art. 2

(Modificazione all'art. 219 quinquies)

1. Al comma 5 dell'articolo 219 quinquies della l.r. 11/2015, dopo le parole: “assicura l'erogazione” sono inserite le seguenti: “almeno una volta all'anno”.

*

Relazione illustrativa

La legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), regola, al suo Capo IV e Capo V del Titolo XVI della Parte I, tutte quelle iniziative volte alla tutela del benessere animale e al contrasto del fenomeno del randagismo.

Scopo della legge è quello di promuovere il possesso responsabile degli animali da affezione, garantirne il benessere, contrastarne il randagismo e in definitiva favorirne l'adozione all'interno delle famiglie.

L'adozione è quindi, l'acquisto da parte dell'animale, di una situazione protetta nella quale crescere e poter sviluppare la propria identità in un contesto di amore e di cura, è



Gruppo assembleare
Legambiente

tra le priorità da dover assicurare. Tanto che i tassi di affidamento sono elevati a criteri di valutazione della performance dei Comuni.

In quest'ottica appare necessario prevedere tutte quelle iniziative volte a favorire l'adozione, spesso ostacolata dalle particolari condizioni dell'animale, che non è abituato a vivere in un contesto domestico. Condizione, questa, che spesso comporta il fallimento del percorso adottivo, con il proliferare dei casi di abbandono e di restituzione, che non aiutano il benessere psico-fisico dell'animale "rifiutato".

Di qui l'introduzione della possibilità (articolo 1) per le associazioni di volontariato di ottenere delle apposite deleghe dai futuri proprietari, al fine di poter abituare l'animale, per il tramite di soggetti qualificati esterni, ad una futura vita in famiglia. E ridurre in tal modo i fenomeni di abbandono e restituzione dell'animale.

Necessaria appare inoltre l'intensificazione delle campagne per l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite (articolo 2), compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA, la cui cadenza deve essere quanto meno annuale. Ciò al fine di avere dei benefici in tempi rapidi e per prevenire efficacemente il fenomeno del randagismo.

*

Relazione tecnico-finanziaria

L'articolo 1 prevede la possibilità per le associazioni di volontariato di ottenere apposite deleghe temporanee nell'affidamento da parte dei futuri proprietari al fine di abituare l'animale ad una futura vita in famiglia. La norma è di carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari.

L'articolo 2 precisa che l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili possano avvenire con cadenza almeno annuale. Il finanziamento di tale attività è coperto nell'ambito dello stanziamento già previsto dal comma 1, lett. *o bis*) dell'art. 408 (Norma finanziaria) della L.R. n. 11/2015.

DANIELE NICCHI Il Consigliere regionale
Daniele Carissimi
FRANCESCA ZEPPI
PASTORELLI STEFANO
EUGENIO BONDINI